

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 9 Gennaio 2020

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 2-2020

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Di seguito si riepilogano in sintesi le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014	La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni. Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020. Spese sostenute per lavoro dipendente Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per: • Lavoro accessorio; • lavoratori dipendenti e collaboratori; • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari. Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro. Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati <u>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</u> Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
	<i>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</i> Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di: • deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta; • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell'ACE	La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.
Rivalutazione dei beni d'impresa	La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione: • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018; • deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019). Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione: 1. è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili); 2. è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. <i>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</i> È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. <i>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</i> La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del: • 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari"); • 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").
Auto in uso promiscuo ai dipendenti -	<u>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020</u>, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
Fringe benefit	- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; - per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; - per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; - per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Argomento	Descrizione
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di: 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, <u>in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</u> Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): - nella misura del 6% del costo; - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto: - nella misura del 15% del costo; - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
	Modalità di utilizzo dell'agevolazione Il credito d'imposta: • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); • nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Dicitura in fattura <u>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</u>
	Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto: • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto: • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Modalità di utilizzo dell'agevolazione Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo	<u>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</u> Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti. A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute: • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi); • dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni; • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).
--	---

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

<u>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</u>	A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, <u>il pagamento deve avvenire mediante:</u> • <u>bonifico bancario o postale;</u> • <u>ulteriori sistemi "tracciabili"</u>, diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. <i>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</i> La disposizione non si applica: • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici; • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	<u>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</u> • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES. <u>Interventi agevolati</u> La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: • sola pulitura; • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). <u>Assenza di limite massimo di spesa</u> Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. <u>Ripartizione</u> La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<u>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</u> In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)	Dall'1.1.2020: • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici; • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; • <u>viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.</u>

In base alle novità sopra esposte lo Studio resta a disposizione della Clientela.

* * *

Paolo Torazza

Alberto Papone